

**COMUNE DI CORENO AUSONIO (FR)**

**SCRITTURA PRIVATA**

Rep. N. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_ -

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTO SPORTIVO "ANTONIO RUGGIERO" - NELLA FORMA DI PARTENARIATO ATTUATIVO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE**

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Ottobre, presso la sede del Comune di Coreno Ausonio (FR):

**TRA**

Il Sindaco Pro Tempore del Comune Di Coreno Ausonio, P. IVA 81003630605, Simone COSTANZO, nato a Cassino (FR), il 01.09.1974 e residente in Coreno Ausonio in via Don G. Lavallo n. 10, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune predetto, C.F. 01515410601 e P. IVA 81003630605, giusta Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_ (Reg. Tecnico n. \_\_\_\_), che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, di seguito denominato solo "Comune";

**E**

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva denominata \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Concessionario";

I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, stipulano quanto di seguito;

**PREMESSO CHE:**

**ALL.TO A DETETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

- il Comune ha ultimato un intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL CENTRO SPORTIVO "ANTONIO RUGGIERO" IN LOCALITA VALIAVETTA. Importo complessivo Euro 700.000,00. CUP H56J20000710005. Finanziato con fondi di cui all'avviso pubblico Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport denominato "Sport e periferie annualità 2020", emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.";
- il progetto esecutivo del predetto intervento è stato approvato in tale fase con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 15.06.2023, esecutiva;
- l'intervento predetto prevede nei vari atti del progetto approvato specifiche manutenzioni del manto del campo di calcio in erba sintetica;
- l'intervento così come progettato, eseguito ed ultimato ha avuto omologazione provvisoria da parte della L.N.D. Lega Nazionale Dilettanti per utilizzo del campo di calcio;
- è necessario provvedere alla concessione della struttura ad idonea Associazione o Società Sportiva in grado di adempiere a quanto richiamato nel progetto approvato dal C.O.N.I. e L.N.D.; il tutto al fine di mantenere in efficacia la relativa omologazione per l'utilizzo del campo di calcio;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 01.10.2024, esecutiva, sono stati dati indirizzi amministrativi per la concessione dell'impianto sportivo dando mandato al Responsabile dell'Area tecnica di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 5, del D. Lgs. n. 38/2021, provvedendo quindi, con procedura a evidenza pubblica, all'individuazione di un'associazione o società sportiva senza fini di lucro cui sia demandata la gestione e la riqualificazione gestione dell'impianto sportivo comunale in oggetto;

**ALL.TO A DETETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

- Con Determinazione n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221) sono state avviate le procedure per l'individuazione del Concessionario dell'impianto sportivo in oggetto tenuto conto che costituiranno parte integrante e sostanziale degli atti di concessione tutti gli elaborati del progetto esecutivo di riqualificazione suesposto ed approvato, con particolare riguardo a quelli inerenti e denominati: **04 R 05 - relazione manutenzione del campo di gioco, 05 RST Stima dei costi di gestione e manutenzione;**
- Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2021, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile;
- Che, ai sensi della citata normativa, se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento;
- Che si tratta di una utilissima norma che si pone come leva finanziaria per la riqualificazione degli impianti che ha come unico presupposto applicativo la verifica da parte dell'ente della validità del progetto preliminare e del piano di fattibilità economico finanziaria per la riqualificazione in funzione dell'aggregazione sociale e giovanile;
- L'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021 prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di

**ALL.TO A DETETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

- Con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_. - (Reg. Tecnico n. \_\_\_\_ ) sono state approvate le risultanze dell'istruttoria agli atti dell'ufficio ed aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto sportivo "Ruggiero Antonio" sito in località Valiavetta del Comune di Coreno Ausonio nella Società Sportiva predetta ed individuata come **Concessionario**;
- Vi sono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

**CIÒ PREMESSO**

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse parti convengono e stipulano quanto appreso:

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.**

1. Il Sig. Simone COSTANZO nato a Cassino (FR), il 01.09.1974 e residente in Coreno Ausonio, in via Don G. Lavallo n. 10, il quale agisce in qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune Di Coreno Ausonio, questo atto non in proprio ma in nome, nell'interesse e per conto del Comune di Coreno Ausonio, P. IVA 81003630605, affida alla Società Sportiva \_\_\_\_\_, che accetta, la gestione diretta del seguente impianto sportivo sito nel Comune di Coreno Ausonio in Via Valiavetta snc, denominato campo sportivo "Ruggiero Antonio" e costituito da:

1. terreno di gioco in erba artificiale;
2. locali spogliatoi e parcheggio adiacente;
3. tribune;
4. parcheggio antistante;

Rimane esclusa dalla presente convenzione la pista di atletica presente nel parcheggio

antistante il terreno di gioco.

2. Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione così come delineate in dettaglio nel testo della disciplina, saranno adempiute secondo principi di solidarietà, correttezza e buona fede a titolo assolutamente gratuito.

3. finalità esclusiva della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio.

#### **Art. 2 - OBIETTIVI GENERALI**

Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte e gestite direttamente dal concessionario, secondo modalità, regole e tempi stabiliti, volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, tornei, campus, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi per i quali sarà applicata la tariffa di rimborso delle spese sostenute;

#### **Art. 3 - GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI**

La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi, come in delineato indicato nel disciplinare di gestione, nel modo seguente:

**A. A carico del Concessionario:**

1. servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;

2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;

3. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;

4. manutenzione ordinaria degli arredi, attrezzature e apparecchiature elettriche di illuminazione;

5. manutenzione ordinaria delle caldaie e dell'impianto riscaldamento acqua;

6. manutenzione ordinaria con espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla fossa biologica o fogna;

7. manutenzione ordinaria delle porte e delle serrature;

8. manutenzione ordinaria con ripresa della tinteggiatura, ove necessario;

9. manutenzione ordinaria delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba e potatura delle piante;

10. manutenzione ordinaria al relativo manto erboso artificiale:

- dopo l'utilizzo dei campi di calcio in erba sintetica e ogni qualvolta necessari, il concessionario dovrà provvedere a "spazzolare il manto", con apposito macchinario, come previsto periodicamente nella manutenzione dei terreni in erba sintetica;

- dovrà essere effettuata l'irrigazione con cadenza periodica e al bisogno, secondo l'utilizzo;

- Sia tenuto conto e d'obbligo che l'eventuale impiego del terreno in erba artificiale rispetti tutte le regole e cautele necessarie per l'utilizzo di campi in erba sintetica.

11. la manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge

**ALL.TO A DETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

vigenti sono a carico del conduttore;

12. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;

13. assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;

14. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua).

2. Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

**B. A carico del Comune:**

Il Comune, al fine di garantire l'esercizio dell'attività della concessionaria nel rispetto dei principi dell'azione amministrativa cui è preposto o mantenendo esclusiva potestà nel controllo e sanzionamento del presente contratto, assume nei confronti della concessionaria i seguenti oneri ed impegni, esecuzione a propria cura e spesa degli interventi di manutenzione straordinaria:

1. al terreno di gioco (sintex);

2. agli spogliatoi, bagni, locali docce e tribuna;

3. torri faro e suoi relativi dispositivi di illuminazione;

4. impianto fotovoltaico e relativi componenti;

5. caldaie;

6. impianto di irrigazione con relativa pompa sommersa;

7. pozzo artesiano e relativa pompa sommersa;

8. Pompa autoclave per spogliatoi.

Ricorrendo casi di estrema urgenza, previamente segnalati e documentati dalla concessionaria, potrà essere richiesto dal Comune di intervenire direttamente, per

**ALL.TO A DETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

ripristinare condizioni di sicurezza per le persone e di funzionalità dell'impianto, uso componenti e consumo utenze, salvo corrispondere a consuntivo, previa verifica di congruità e regolarità esecutiva dell'intervento a cura esclusiva del Comune, alla concessionaria la spesa da esse effettivamente sostenuta nei termini che saranno definiti caso per caso in ragione delle caratteristiche e consistenza economica degli interventi o usi e consumi utenze.

Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli tecnici e amministrativi su libri, beni, uffici e attività della concessionaria, limitatamente ai rapporti incoerenti fra le due parti e descritti nel presente capitolato.

Eventuali inadempienze, regolarmente accertate e contestate, consentiranno al Comune previo avviso alle concessionarie, di subentrare, in tutto o in parte, nell'esercizio della gestione.

Per eventuali altri interventi si rimanda al rispetto degli Artt. 1576 e 1609 del Codice Civile.

**Art. 4 - USO DEGLI IMPIANTI**

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari.

Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;

b. dall'Amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma, con pagamento da parte di soggetti terzi delle spese sostenute.

**ALL.TO A DETETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

c. dalle istituzioni scolastiche del Comune, da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2, con pagamento delle spese sostenute.

Tali tariffe possono, su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.

2. L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.

3. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c., d. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;

2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;

3. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

4. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

5. Il Comune si riserva la disponibilità dell'impianto o di parte di esso per usi comunque di pubblica utilità in base a semplice comunicazione scritta e comunque non in contrasto con la presente, (ad esempio impianto di telefonia).

**Art. 5 - MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI**

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'Amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

**ALL.TO A DETETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuarvi le attività di seguito riportate:

- a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
- b. attività amministrative e sociali;
- c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo.

3. Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
- c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;
- e. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal concessionario e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso, attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, di oggetti e materiali dedicati alla manutenzione ordinaria, al finanziamento e organizzazione di campionati giovanili e dilettantistici, manifestazioni, tornei, campus etc. e di quanto ne consegue.

In nessun modo il concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.

**Art. 6 - L'ATTIVITÀ SPORTIVA**

**ALL.TO A DETETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:

a. elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune.

Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;

b. elenco dei campionati che interessano il concessionario;

c. programma degli allenamenti;

d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

**Art. 7 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Come previsto al Punto 14.4 della delibera del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, in concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.

2. L'uso di questi spazi non deve mai interferire con quello delle attività principali e non è consentita mai la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico.

**Art. 8 - DURATA**

**1. La presente convenzione avrà durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione.**

2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 30.06 di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.

3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;

4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze

**ALL.TO A DETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

5. È obbligo da parte della concessionaria partecipare per l'intero periodo della concessione ad un campionato della F.I.G.C., pena la decadenza della presente.

**Art. 9 - VERIFICHE**

1. Le parti danno congiuntamente atto che i beni mobili ed immobili presenti nell'impianto sono tutti in buono stato e funzionanti, previo controllo congiunto.

2. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:

a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;

b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.

2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

**Art. 10 - RESPONSABILITÀ**

1. Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

**Art. 11 - ASSICURAZIONI**

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

2. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli

**ALL.TO A DETETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

3. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione.

4. Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di euro (...) per beni immobili e mobili.

5. Tutti i costi assicurativi sono posti a carico del Comune, il quale potrà quindi scegliere l'istituto assicurativo previa evidenza pubblica con il quale il concessionario stipulerà le relative coperture assicurative.

**Art. 12 - INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO**

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 c.c. nei casi seguenti:

a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;

b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;

**ALL.TO A DETETERMINAZIONE n. 464 del 09.10.2024 (Reg. Tecnico n. 221)**

c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

2. Il comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

3. È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

**Art. 13 - AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI**

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e no, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti.

Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le disciplina previste dal CONI, F.I.G.C.-LND inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

2. Eventuali omologazioni sono a carico del locatore.

**Art. 14 - CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

**Art. 15 - SPESE E DOCUMENTAZIONE**

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del Comune.

2. Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

a. statuto dell'associazione;

b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;

c. numero degli iscritti per anno di nascita;

d. polizze assicurative previste dalla convenzione;

e. garanzie eventualmente previste nell'atto di affidamento.

**Art. 16 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto, .....

**Il Comune di Coreno Ausonio .....Il Concessionario**

**Il Sindaco .....Associazione Sportiva**

**Simone Costanzo**